

procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, alla luce, ad esempio, dell'attività svolta, della sede legale, del luogo di operatività del destinatario. Nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che l'intermediario abilitato consideri a rischio elevato, sono adottate misure di controllo rafforzate per la verifica dell'attività svolta dai soggetti stessi, che tengano conto anche di eventuali variazioni dell'operatività di questi ultimi. A questo fine gli intermediari abilitati si servono degli elementi informativi ritenuti più opportuni, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni non finanziarie (DNF) pubblicate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, o dichiarazioni equivalenti, di interlocuzioni opportunamente documentate o questionari rivolti al destinatario del finanziamento.

Gli intermediari abilitati istituiscono adeguati flussi informativi volti ad assicurare agli organi piena conoscenza e governabilità dei presidi organizzativi adottati per la verifica del rispetto del divieto di finanziamento, nonché la tempestiva conoscenza di eventuali violazioni del divieto. Nelle succursali italiane di intermediari abilitati esteri va assicurata la predisposizione di adeguati flussi informativi diretti al legale rappresentante e alle strutture coinvolte. I flussi informativi sono predisposti con l'ausilio delle competenti funzioni aziendali di controllo, ove previste o istituite (ad es. funzione di *compliance* e funzione di *risk management*), eventualmente integrando i flussi informativi previsti dalle normative di settore e assicurando l'efficace monitoraggio del rispetto del divieto da parte dell'intermediario abilitato e delle sue controllate.

Nel caso di gruppi bancari, gruppi finanziari, gruppi di SIM e gruppi assicurativi, i presidi possono essere definiti a livello di gruppo dalle società capogruppo. In questo caso, queste ultime assicurano la coerenza tra i presidi e l'operatività, la complessità e le dimensioni del gruppo. Resta ferma la responsabilità primaria degli organi aziendali delle società controllate per la corretta attuazione dei presidi procedurali definiti a livello di gruppo. Le fondazioni di origine bancaria definiscono i presidi nel rispetto delle modalità previste dal presente paragrafo, provvedendo a far adottare gli stessi anche agli enti e alle società strumentali controllati, fermi restando per questi ultimi i limiti della normativa di settore.

Nei casi in cui gli intermediari abilitati affidino, mediante convenzione, la gestione finanziaria delle risorse a soggetti terzi, anche esteri, gli stessi sono tenuti a dare preventivamente adeguate istruzioni ai soggetti terzi gestori, individuando i termini e le modalità del monitoraggio dell'attività svolta da questi ultimi. Resta ferma la responsabilità degli intermediari abilitati in ordine al rispetto del divieto e all'attuazione degli idonei presidi procedurali di cui al presente paragrafo, nonché all'adozione delle misure di cui al successivo paragrafo 5.

Puntuale indicazione dell'attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento e delle presenti istruzioni è resa all'interno delle relazioni periodiche redatte dalle funzioni aziendali di controllo (ad es. dalla funzione di *compliance* e dalla funzione di *risk management*), che gli intermediari abilitati sono tenuti a redigere ai sensi della normativa di settore ad essi applicabile. In assenza di prescrizioni in tal senso, tale indicazione è resa nell'ambito di appositi documenti redatti dagli organi con cadenza almeno annuale.

5. Adozione di misure adeguate ad assicurare il rispetto del divieto

Qualora, all'esito delle procedure di controllo effettuate dagli intermediari abilitati, emerga che i potenziali destinatari dei finanziamenti sono coinvolti nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli intermediari abilitati adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto del divieto (es. diniego alla concessione del finanziamento) se del caso previo opportuno confronto con i beneficiari interessati.

Nel caso in cui, in relazione ai finanziamenti effettuati, vengano riscontrate violazioni del divieto, gli intermediari abilitati assicurano la tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli e delle conseguenti misure adottate per porvi rimedio ai rispettivi organismi di vigilanza, provvedendo secondo le competenze stabilite dalla normativa di settore.

6. Compiti e poteri degli organismi di vigilanza

Fermo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge, il controllo del rispetto del divieto e delle presenti disposizioni può essere effettuato dagli organismi di vigilanza anche attraverso ispezioni svolte nell'ambito della ordinaria attività di supervisione secondo le rispettive competenze.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sugli intermediari abilitati, gli organismi di vigilanza esercitano i poteri loro attribuiti dalle rispettive normative di settore. In tale ambito, essi valutano anche l'efficacia e l'adeguatezza delle attività svolte dagli organi e dalle funzioni aziendali di controllo, ove previste o istituite, degli intermediari abilitati (ad es.

dalla funzione di *compliance* e dalla funzione di *risk management*) con riferimento alle verifiche effettuate, ai risultati emersi, ai profili di debolezza eventualmente rilevati e agli interventi correttivi adottati.

Qualora, all'esito delle verifiche svolte da parte degli organismi di vigilanza sugli intermediari abilitati, emerga l'avvenuta effettuazione di finanziamenti nei confronti di società che sono coinvolte nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, gli organismi di vigilanza lo comunicano agli intermediari abilitati affinché adottino le misure necessarie per porvi rimedio.

Gli organismi di vigilanza ricevono altresì le comunicazioni da parte degli intermediari abilitati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del paragrafo 5, valutano le misure adottate dagli intermediari stessi e, se del caso, richiedono l'adozione di ulteriori interventi.

Restano fermi i poteri sanzionatori attribuiti agli organismi di vigilanza dall'articolo 6 della legge da esercitare secondo le rispettive procedure. Per le sanzioni di propria competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Disposizioni finali.

Le presenti istruzioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Gli intermediari abilitati si adeguano al contenuto delle presenti istruzioni entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

24A04085

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE


DELIBERA 29 maggio 2024.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per l'intervento denominato «Riordino urbano sede del Consiglio regionale». Delibera CIPE n. 48 del 2016. (Delibera n. 36/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dal-



la risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) può destinare quota parte delle risorse, di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la

ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;


Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai Comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili, nell'osservanza dei criteri di priorità, delle altre indicazioni stabilite con apposita delibera del CIPE e approvati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della re-



gione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio, da parte degli Uffici Speciali per la ricostruzione, dei dati di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale all'art. 11 dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», con la quale questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza e prevede, tra l'altro, lo stanziamento complessivo di 1.780 milioni di euro in favore di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'art. 54, comma 2-bis, con il quale è stato previsto, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possano delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Viste le delibere di questo Comitato 6 agosto 2015, n. 77, 10 agosto 2016, n. 48 come integrata e modificata dalla delibera CIPE 20 maggio 2019, n. 32;

Vista, in particolare, la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 48 concernente gli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica, che ha, tra l'altro, approvato il Piano stralcio relativo al settore «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» e disposto l'assegnazione, per la realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano, dell'importo complessivo di 57.417.829,28 euro, di cui 7.400.351,03 euro per gli interventi a titolarità della regione Abruzzo;

Considerato che, nell'ambito del predetto Piano, è stato assegnato l'importo di 1.068.792,55 euro a favore della regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento denominato «Riordino urbano sede Consiglio regionale» come individuato alla riga n. 22 del medesimo Piano;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita con nota prot. DIPE n. 0004880-A del 17 maggio 2024, con la quale è trasmessa la proposta della Struttura di Missione, come integrata con nota acquisita con prot. DIPE n. 0005371-A del 28 maggio 2024, concernente:

la modifica del costo complessivo dell'intervento denominato «Riordino urbano sede Consiglio regionale» (CUP H11B16001270001), individuato al n. 22 del Piano stralcio approvato con deliberazione del CIPE n. 48 del 2016, da 1.068.792,55 euro a 3.581.156,58 euro, ai fini della realizzazione del collegamento tra il megaparcheggio di Collemaggio e viale Luigi Rendina, finanziato per 1.068.792,55 euro a valere sulle risorse assegnate in favore della regione Abruzzo con la citata delibera CIPE n. 48 del 2016 e per 1.490.909,38 euro a valere sui fondi assegnati al Programma «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» di cui al decreto-legge n. 59 del 2021;

la contestuale assegnazione alla regione Abruzzo di ulteriori risorse per il suddetto intervento «Riordino urbano sede Consiglio regionale», per un importo pari a 1.021.454,65 euro, quale quota aggiuntiva imputabile all'incremento dei costi a seguito del periodo emergenziale, nonché al verificarsi di eventi imprevisti.

Considerato che, come si evince dalla documentazione istruttoria allegata alla proposta, per l'attuazione dell'intervento «Riordino urbano del Consiglio regionale» il Consiglio regionale dell'Abruzzo e il comune dell'Aquila hanno sottoscritto in data 9 maggio 2016 un protocollo di intesa, in ottemperanza al quale è stato redatto un *Masterplan* - approvato nella versione definitiva con deliberazione n. 111 del 2 agosto 2016 del Consiglio regionale dell'Abruzzo - concernente la sistemazione urbana

del settore comprendente la villa comunale, il complesso dell'Emiciclo, nonché il collegamento meccanizzato con il parcheggio di Collemaggio e viale Luigi Rendina ed eliminazione delle barriere architettoniche per favorirne l'accesso da e per il centro storico;

Tenuto conto che il Consiglio regionale ha provveduto con fondi di cui alla delibera CIPE n. 135 del 2012, già assegnati al progetto «lavori di riparazione dei danni da sisma degli edifici denominati Emiciclo e ex G.I. Maschile», alla sistemazione del piazzale adiacente il Palazzo dell'Emiciclo del Consiglio regionale, le risorse stanziante in favore della regione Abruzzo dalla delibera n. 48 del 2016, pari a 1.068.792,55 euro, sono state poste a copertura dell'intervento finalizzato alla realizzazione di un collegamento meccanizzato tra il parcheggio interrato di Collemaggio e viale Luigi Rendina nel comune dell'Aquila, avente un costo complessivo pari a di 2.559.701,93 euro, al quale è stata data la seguente copertura finanziaria:

1.068.792,55 euro a valere sulle risorse stanziante per il processo di ricostruzione e assegnate in favore della regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento dal titolo «riordino urbano sede Consiglio regionale» nell'ambito del Piano stralcio approvato dal CIPE con la delibera n. 48 del 2016 e non ancora utilizzate;

1.490.909,38 euro a valere sui fondi assegnati al programma «interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, nell'ambito della linea di intervento A3.1 - «progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti, pubblici, parti di paesi e di città»;

Tenuto conto dell'evoluzione del quadro economico originario dell'intervento determinato sia da un incremento dei costi delle lavorazioni, come chiarito nella relazione del RUP del 24 maggio 2024, che dal successivo adeguamento degli stessi al prezziario delle opere edili 2023, approvato con delibera di Giunta regionale n. 858 del 28 dicembre 2022 e rettificato con successiva delibera n. 24 del 23 gennaio 2023;

Considerato che nel corso dei lavori si sono verificati eventi imprevisti, come rilevati dalla perizia di variante in corso d'opera redatta dal direttore dei lavori in data 16 ottobre 2023 e approvata con determina del Consiglio regionale d'Abruzzo AA/RFS/459 del 26 ottobre 2023, che hanno determinato lavori aggiuntivi per 326.293,38 euro;

Viste le note USRA n. 277 del 15 gennaio 2024 e n. 1734 del 7 marzo 2024, allegate alla proposta, con cui l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila rappresenta la necessità di un'ulteriore assegnazione di risorse, pari a 1.021.454,65 euro, in conseguenza dell'incremento del quadro economico dell'intervento, risultante complessivamente pari a 3.581.156,58 euro, i cui maggiori costi sono connessi sia all'incremento dei prezzi dovuto al periodo emergenziale, che al verificarsi di eventi imprevisti durante l'esecuzione dei lavori;

Vista la determina del Consiglio regionale dell'Abruzzo AA/RFS/264 del 24 maggio 2024 che approva il quadro economico aggiornato dell'intervento pari complessivamente a 3.581.156,58 euro;



Tenuto conto della coerenza dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti, come attestato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo con nota del 17 ottobre 2023, e del cronoprogramma aggiornato dell'intervento;

Considerato che, dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Struttura di Missione e sulla base dei dati di monitoraggio al 31 ottobre 2023, l'intervento risulta in corso di attuazione con erogazioni pari a 976.183,24 euro;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE n. 5457-P del 29 maggio 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Modifica del costo complessivo dell'intervento di cui alla delibera CIPE n. 48 del 2016 e assegnazione di risorse aggiuntive

1.1. Alla luce dell'istruttoria svolta dalla Struttura di missione, è disposta la modifica del costo complessivo dell'intervento denominato «Riordino urbano sede Consiglio regionale» (CUP H11B16001270001), individuato al n. 22 del Piano stralcio approvato con deliberazione del CIPE n. 48 del 2016, che passa da 1.068.792,55 euro a 3.581.156,58 euro. L'intervento è finalizzato alla realizzazione del collegamento tra il megaparcheggio di Collemaggio e viale Luigi Rendina, finanziato per 1.068.792,55 euro a valere sulle risorse assegnate in favore della regione Abruzzo con la citata delibera CIPE n. 48 del 2016 e per 1.490.909,38 euro a valere sui fondi assegnati al Programma «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» di cui al decreto-legge n. 59 del 2021.

1.2. Si dispone la contestuale assegnazione in favore della regione Abruzzo, in qualità di stazione appaltante, di ulteriori risorse per l'intervento «Riordino urbano sede

Consiglio regionale», per un importo pari a 1.021.454,65 euro, quale quota aggiuntiva imputabile all'incremento dei costi, nonché al verificarsi di eventi imprevisti.

1.3. La copertura finanziaria è a valere sulle risorse stanziare, per l'anno 2019, dalla Tabella E della legge 23 dicembre 2014 n. 190, di rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013.

3. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi

3.1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate con la presente delibera è svolto ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

4. Trasferimento delle risorse

4.1. Il trasferimento delle risorse è effettuato in osservanza dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e delle specifiche richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti.

4.2. In linea con quanto previsto dalla delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 48, come successivamente modificata, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila è il soggetto titolare delle risorse assegnate, il quale provvede alla successiva erogazione alla stazione appaltante sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalla medesima.

4.3. Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

5. Altre disposizioni

5.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 48 del 2016 e successive modificazioni.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1075

24A04096

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 29 luglio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Oniferi.

LA PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

